

# Il Visitatore Apostolico quale strumento per la cura pastorale degli orientali in diaspora: prospettive future

Federico MARTI

Sommario: 1. Il concetto canonico di *visita*; 2. La figura del Visitatore Apostolico nella prassi della Sede Apostolica; 3. Ulteriori soluzioni per la cura pastorale qualora la sola *visita canonica* risulti non adeguata: il *Coordinatore* per la presenza di clero orientale in diaspora; 4. segue... Un *Inviato* con giurisdizione personale; 5. L'organizzazione della pastorale per i profughi italiani nel primo conflitto mondiale, modello replicabile nel presente della diaspora orientale?

Una certa prassi della Congregazione per le Chiese Orientali riscontrabile anche in altri Dicasteri sembra considerare, a mio avviso non del tutto correttamente, il Visitatore Apostolico uno strumento per la cura pastorale di fedeli orientali in diaspora che si trovino nella situazione delineata nel can. 916 §5 CCEO<sup>1</sup>. Peraltro si ha la sensazione che tale strumento venga utilizzato anche in relazione a casi, come ad esempio l'Italia, dove non si può certo dire che le soluzioni pastorali offerte dalla legislazione universale (cfr. CCEO cann. 192 §1 e 193, 678§2 CCEO e CIC83 383 §2) risultino inapplicabili o inefficaci.

## I. Il concetto canonico di *visita*

In via preliminare, una chiarificazione concettuale sul concetto di *Visita* così come concepita dall'ordinamento canonico orientale e latino appare di non poca utilità, soprattutto per spiegare la mia no-

1 Cfr. L. LORUSSO, *Gli orientali cattolici e i pastori latini. Problematiche e norme canoniche*, 2003, pp. 89-95.

tazione critica rispetto alla prassi della Congregazione per le Chiese Orientali cui si è fatto cenno.

Bisogna anzitutto partire sottolineando la diversità che sussiste tra l'atto del *visitare* e quello del *governare*. Per comprendere quanto si va dicendo occorre richiamare alla mente due concetti elaborati dalla dottrina amministrativistica secolare ossia quello di decentramento burocratico o organico e quello di decentramento autarchico o istituzionale<sup>2</sup>, ed applicarla con tutte le cautele del caso e *mutatis mutandis* all'organizzazione ecclesiastica.

- Il decentramento burocratico o organico si ha quando la funzione pubblica e la connessa potestà risiede in un unico ente centrale il quale, per ragioni di efficienza ed efficacia, delocalizza alcuni suoi organi o enti sul territorio (in Italia il classico esempio sono gli Uffici Territoriali del Governo-Prefetture) i quali agiscono rimanendo sotto un vincolo di stretta dipendenza.
- Il decentramento autarchico o istituzionale si ha, invece, quando la funzione pubblica (e la connessa potestà) è nella titolarità di enti separati e autarchici sebbene collocati in un quadro di enti gerarchicamente ordinati.

Ora, nell'ambito ecclesiale l'istituto giuridico canonico della *visita* non attiene propriamente alla *dimensione governativa*, intendendo per *governare* l'attività del *reggere/guidare/dirigere*, ossia assumere giorno per giorno decisioni giuridicamente vincolanti volte a condurre verso il proprio fine politico la realtà oggetto della potestà di regime. La *visita* nasce e si colloca nell'ambito del decentramento, quale strumento

2 Cfr. S. LARICCIA, *Diritto amministrativo*, CEDAM, pp. 150-178 e pp. 266-272; S. CASSESE, *Trattato di diritto amministrativo*, Giuffrè, pp. 230-264; V. CERULLI IRELLI, *Corso di diritto amministrativo*, Giappichelli, pp. 255-260. Per una trasposizione canonistica di questi concetti cfr. J. I. ARRIETA, *Diritto dell'organizzazione ecclesiastica*, Giuffrè, pp. 92-99.

al servizio dell'Autorità sovraordinata<sup>3</sup>. Questa, infatti, è chiamata a *reggere/guidare/dirigere* una realtà complessa formata da una pluralità di distinte realtà ecclesiali le quali si connotano:

1. per avere una autorità ecclesiastica di riferimento il cui grado di autonomia dipende dal tipo di subordinazione rispetto all'Autorità sovraordinata;
2. una propria finalità quantunque inserita necessariamente in una finalità d'ordine più generale e unificante tutte le predette realtà ecclesiali.

Il diritto di visita si configura, allora, come il principale strumento di cui dispone l'Autorità superiore per verificare se ogni singola e autonoma realtà ecclesiale subordinata sia in salute e persegua il proprio fine contribuendo così al raggiungimento della finalità generale. Da qui si capisce il perché l'atto del *visitare* abbia primariamente un fine *informativo* e solo, eventualmente, *correttivo* o *riformativo*<sup>4</sup>. Si ribadisce l'Autorità sovraordinata non *governa*, nel senso sopra dato, la realtà subordinata, la quale è appunto soggetta ad una propria autorità

3 Non è questa la sede per affrontare lo spinoso tema (risolto in senso favorevole da J. I. ARRIETA, *Diritto dell'organizzazione ecclesiastica*, cit., pp. 94-99 e in senso negativo da P. GHERRI, *Introduzione al diritto amministrativo canonico. Fondamenti*, Giuffrè, pp. 263-302) se tra Suprema Autorità e potestà episcopale del vescovo diocesano si possa *aliquo modo* parlare di decentramento autarchico o istituzionale. Nel presente lavoro detta distinzione è accolta unicamente per la sua praticità a fini espositivi.

4 Stando alla dottrina esaminata, risulta abbastanza chiaro che alla *Visita canonica* spetta propriamente la funzione di *visitare*, *correggere* e *riformare*, cfr. G. BACCRABÈRE, *Visit canonique*, in DDC, vol. 7, coll. 1512-1594; IDEM, *Visit canonique de superior religieux*, *ibidem*, coll. 1595-1606; P. PALAZZINI v. *Visitatio apostolica*, in "Dictionarium Theologicum et Moralis" a cura di P. Palazzini, vol. IV, p. 692; J. LANDETE CASAS, *Visitador apostólico*, in DGDC, vol. 7, pp. 939-941; J. MCVANN, *Visitation, episcopal (canon law)*, in "New Catholic Encyclopedia", vol. 14, p. 719; A. B. MEEHAN, *Visitation (Canonical)*, in "The Catholic Encyclopedia", a cura di C. G. Herbermann, E. A. Pace, T. J. Shahan and J. J. Wynne, Robert Appleton Company, New York 1912, vol. 15, pp. 479-480.

ecclesiastica preposta al suo governo. Difatti quand'anche nell'ambito della visita canonica si pone mano ad interventi *correttivi* o *riformativi* questi non si configurano come atti di governo (sempre nell'accezione data di conduzione quotidiana verso il fine proprio) dell'Autorità ecclesiastica sovraordinata sulla realtà ecclesiastica subordinata, quanto piuttosto quali interventi di *manutenzione strutturale* (che potrà poi essere ordinaria o straordinaria) volti a riportarla alla piena e corretta funzionalità.

La *visita*, peraltro, si atteggia diversamente a seconda del tipo di rapporto che intercorre tra l'Autorità sovraordinata e la singola realtà subordinata; in particolare se ci si trovi in presenza di un

- decentramento organico/burocratico, di cui un esempio è il rapporto tra l'autorità vescovile e le singole realtà diocesane come parrocchie, rettorie, associazioni pubbliche etc.,
- oppure di un decentramento autarchico/funzionale che qui si assume (per ragioni di praticità espositiva) essere rappresentato dal rapporto tra la Suprema Autorità e le singole Chiese particolari.

È intuitivo, infatti, che in un caso o nell'altro varieranno per tipologia e rilevanza le motivazioni alla base della visita canonica come pure i provvedimenti adottati in conseguenza di questa.

Le considerazioni qui svolte sul significato e la funzione del *visitare* sembrano sufficienti a chiarire dal punto di vista terminologico e concettuale il *quid proprium* del *Visitatore* ossia di quel soggetto chiamato dall'Autorità ecclesiastica sovraordinata a *visitare* una data realtà ecclesiastica subordinata in nome e per conto di questa. Il *Visitatore*, infatti, non pare configurabile come un ufficio ecclesiastico ai sensi dei can. 145 CIC e 936 CCEO, neanche di tipo straordinario, sulla scorta dell'amministratore diocesano o del vicario parrocchiale<sup>5</sup>. L'atto del

5 Cfr. J. I. ARRIETA, *Diritto dell'organizzazione ecclesiastica*, cit., p. 156. Chiara seppur imprecisa sotto alcuni aspetti è la definizione di Visitatore Apostolico come un "officials whom canonists commonly class with papal legates. Visitors

*visitare* nei due codici latino e orientale, non è mai concepito come una funzione pubblica a sé stante, presupposto questo perché si possa poi procedere alla sua strutturazione in un ufficio ad hoc, ma è sempre vista quale modalità di estrinsecazione di una funzione pubblica più ampia spettante ad un ufficio ecclesiastico già costituito, in particolare quella del Vescovo diocesano o dell'Ordinario, tanto è vero che la possibilità che altri soggetti diversi da quelli appena menzionati possano *Visitare*, pur se prevista è in realtà tollerata dall'ordinamento solo in presenza di un legittimo impedimento<sup>6</sup>. Per tale motivo credo che il *Visitatore* sia da ritenersi una persona investita di un *munus* a cui eventualmente può essere connessa in via delegata potestà di giurisdizione, e per questo motivo in linea generale, cioè salvo ulteriori specificazioni nell'atto di nomina, il ruolo del *Visitatore* è da intendersi semplicemente *informativo* e non già *correttivo* o *riformativo*.

differ from other Apostolic delegates, principally in this, that their mission is only transient and of comparatively short duration”, W. H. W. FANNING, *Visitor Apostolic*, in “The Catholic Encyclopedia”, a cura di C. G. Herbermann, E. A. Pace, T. J. Shahan and J. J. Wynne, Robert Appleton Company, New York 1912, vol. 15, p. 483.

- 6 Cfr. CCEO can. 205 §1 e CIC can. 396 §1. Analogamente dispone CCEO can. 420 §1 e CIC 628 §1 per la visita canonica negli Istituti religiosi (e nel codice latino anche alle Società di Vita Apostolica ex CIC can. 734). Stando a quanto riporta G. BACCRAÈRE, *Visit canonique de superior religieus*, cit., col. 1599, in passato vi sarebbero stati casi di Visitatori apostolici per conto della S.C. dei Religiosi con potestà vicaria; ammesso e non concesso, la creazione di un ufficio ecclesiastico di Visitatore ben si potrebbe spiegare all'epoca con l'impossibilità oggettiva che poteva incontrare l'Autorità ecclesiastica sovraordinata nel compiere la visita personalmente in tutte le diverse realtà religiose a lei soggette e sparse nel mondo.

## 2. La figura del Visitatore Apostolico nella prassi della Sede Apostolica

La prassi attuale della Sede Apostolica, diversamente dal passato, non è purtroppo univoca nel confermare l'idea che quello di Visitatore apostolico non sia un ufficio ecclesiastico<sup>7</sup>; in genere però si può dire che quando vuol significare la stabilità propria dell'ufficio ecclesiastico fa in genere ricorso al termine di *Delegato* (diversamente aggettivato a seconda dei casi: *papale, pontificio, apostolico*)<sup>8</sup>. Ecco perciò che l'idea di *Visitatore apostolico ad instar hierarchae loci* non sembra essere sostenibile né tanto meno opportuna in quanto fonde insieme due dimensioni, quella del *governare* e quella del *visitare*, che sono diverse e in genere affidate rispettivamente ai delegati e ai Visitatori<sup>8bis</sup>. Nominare un *Visitatore apostolico ad instar hierarchae loci* significherebbe, dal punto

7 Nel Bollettino Ufficiale della Santa Sede del 21 giugno 2017 [Bo435], ad esempio, si parla chiaramente di rinuncia all'*ufficio* di Visitatore Apostolico per i siro-cattolici residenti in Europa occidentale e nomina del successore.

8 Si veda ad esempio il caso del Delegato Pontificio per i Legionari di Cristo, e più de recante il caso dei Cavalieri di Malta dove si è utilizzata l'espressione Delegato Pontificio, quando in realtà la funzione e i poteri assegnatigli lo configurano evidentemente nel tipo del *Visitatore apostolico* in quanto compito è *informare, correggere e riformare* ossia ciò che è il contenuto specifico della *Visita canonica*. Ed anzi con tutta probabilità il Delegato Speciale per l'Ordine di Malta è ben più di un Visitatore Apostolico stante l'ampiezza delle sue attribuzioni riscontrabili sia nella lettera di nomina del 2017 sia nella successiva lettera di conferma del 2018, quanto il fatto che trattasi di nomine pontificia diretta per la quale il Delegato Speciale risponde unicamente al Sommo Pontefice.

<sup>8bis</sup> Una riprova di quanto si va qui dicendo sulla natura non governativa del *munus* di Visitatore Apostolico, è il decreto del 17 luglio 1947 della S.C. de Propaganda Fide (cfr. AAS, vol. 39 (1947), p. 463) con cui, volendosi conferire potestà governativa al nominando Visitatore Apostolico per le missioni coreane, espressamente si stabiliva che «[Sacra Congregatio] Visitatorem Apostolicum ad suum beneplacitum Missionum Coreae nominavit eidemque durante munere potestatem atque facultates Delegati Apostolici tribuit». Nel passato la diversità di natura e di ruoli tra *Visitatore Apostolico* e *Delegato Apostolico* era ancor più chiara, basti qui prendere ad esempio il rapido *excursus* su alcuni interventi in ambito missionario di

di vista almeno terminologico, attribuire simultaneamente alla stessa persona il governo di una data realtà ecclesiale e l'incarico di verificare per conto dell'autorità sovraordinata che detta realtà sia ben governata, con ciò facendo coincidere il ruolo di controllato e quello di controllore.

Ciò chiarito occorre implementare un utilizzo univoco e chiaro della terminologia giuridica attribuendo al *Visitatore* unicamente il compito di compiere la *Visita canonica* secondo la sua accezione propria di *informare, correggere, riformare* per conto dell'autorità sovraordinata una realtà ecclesiale decentrata in forma organica/burocratica ovvero autarchico/funzionale.

Un utilizzo efficace della figura del *Visitatore Apostolico*, specie congiuntamente con quello delle *visite ad limina*, pare in linea generale più che sufficiente affinché i fedeli orientali in diaspora sprovvisti di gerarchia propria possano trovare una cura pastorale adeguata. A tal proposito, peraltro, non bisogna mai dimenticare che, nell'ambito di competenza delineato dalla *Pastor bonus* (cfr. artt. 58 e 59), qualunque circoscrizione ecclesiastica (ovverosia realtà decentrate autarchico/funzionali) è soggetta alla Congregazione per le Chiese Orientali, salvo per quest'ultima l'onere di consultare per le materie più importanti coinvolgenti il rito latino gli altri Dicasteri competenti. Perciò se dalle risultanze delle *visite ad limina* o per segnalazioni comunque pervenute alla Congregazione per le Chiese Orientali emergessero situazioni di difficoltà per la cura pastorale dei cattolici orientali non risolvibili per vie brevi (ossia tramite contatti tra l'ordinario interessato e il Dicastero), sarebbe non solo possibile ma anzi doveroso l'invio di un Visitatore Apostolico con il compito di *informare* la Sede Apostolica sulla reale situazione e, eventualmente, con la potestà di *correggere* o *riformare* quanto necessario nella Chiesa locale, imponendo all'eparca o al vescovo latino l'adozione delle opportune misure.

Gregorio XVI, cfr. C. COSTANTINI, *Gregorio XVI e le missioni*, in Gregorio XVI, *Miscellanea Historiae Pontificiae vol. XIV*, Pontificia Università Gregoriana, 1948, Parte II, pp. 1-28 (in particolare 17-22).

3. Ulteriori soluzioni per la cura pastorale qualora la sola *visita canonica* risulti non adeguata: il *Coordinatore* per la presenza di clero orientale in diaspora

Rimane aperta però la questione di come intervenire quando, nonostante gli sforzi dell'Autorità ecclesiastica locale, per particolari e contingenti situazioni i cann. 192 §1 e 193, 678§2 CCEO e 383 §2 CIC, risultino inapplicabili o inefficaci, e manchino i presupposti per erigere una circoscrizione ecclesiastica orientale o un ordinariato rituale ai sensi dell'art. 59 della *Pastor Bonus*. È opportuno vedere e capire come situazioni analoghe siano state affrontate in passato, per riprendere quanto in esse di buono e migliorare quanto di inadeguato. A tale riguardo sono di utile riferimento due situazioni occorse nel secondo decennio del secolo scorso, già prese in considerazione dalla dottrina canonistica come antesignani della figura attuale della prelatura personale<sup>9</sup>.

La prima riguarda il caso dell'affidamento ad un vescovo residenziale italiano<sup>10</sup>, e successivamente ad un prelato *ad hoc*<sup>11</sup>, dell'ufficio *ad nutum S. Sedis* di reclutare

idoneos sacerdotes qui missionarios agant penes italicos operarios ad exteris Europae regiones migratos; et habito consensu Ordinarii singulis sacerdotibus proprii et Ordinarii loci ad quem hi proficisci debent, necnon beneplacito S. C. Consistorialis, eos mittere poterit ad loca missionis propria; ibique eos vigilare debet sive directe sive ope alicuius visitatoris aut alius sacerdotis ab eo deputati, et maxime per Ordinarios

- 9 Queste due situazioni sono state oggetto di riflessioni più o meno ampie da parte della dottrina, cfr. per tutti E. BAURA, *Le attuali riflessioni della canonistica sulle prelature personali: suggerimenti per un approfondimento realistico*, in "Le prelature personali nella normativa e nella vita della Chiesa" a cura di S. Gherro, Padova 2002, pp. 15-53 e la bibliografia ivi citata.
- 10 Cfr. S. CONGREGAZIONE CONCISTORIALE, *Notificatio* del 31 gennaio 1915, in AAS, 7 (1915), pp. 95-96.
- 11 Cfr. S. CONGREGAZIONE CONCISTORIALE, *Notificazione*, del 23 ottobre 1920, in AAS, 12 (1920), pp. 534-535.



locorum; a quibus iidem missionarii pendere omnino debent in omnibus quae ad ecclesiasticam disciplinam pertinent. Poterit etiam iusta de causa eosdem ab uno in alium locum transferre vel etiam prorsus revocare ab officio iisdem commisso. Sed *in casu revocationis* rem statim communicare debet cum Ordinario cuiusque missionarii proprio ut iterum eum in dioecesim recipiat, cum Ordinario loci *a quo* et cum S. C. Consistoriali: *in casu vero translationis* cum Ordinario missionarii proprio, ut ipse sciat ubi sacerdos suus degat, et cum Ordinariis locorum *a quo* et *ad quem*: cum S. C. Consistoriali autem rem communicare statim debet quoties casus aliquam difficultatem praeserferat; aliter in fine cuiuslibet anni<sup>12</sup>.

Si è scelto di citare l'intero brano così da poter evidenziare quello che appare essere il tratto caratterizzante l'ufficio così istituito dalla Sede Apostolica, ossia l'aver dato vita a un ufficio di mero reclutamento e coordinamento dei flussi missionari *sine iurisdictionis potestate*. I missionari, infatti, per tutto ciò che attiene alla disciplina ecclesiastica dipendevano dagli ordinari del luogo (*a quibus iidem missionarii pendere omnino debent in omnibus quae ad ecclesiasticam disciplinam pertinent*); similmente nei casi in cui il *presule* avesse ritenuto di spostare o richiamare un sacerdote missionario avrebbe potuto farlo previa comunicazione con gli ordinari del luogo interessati e con l'ordinario proprio del sacerdote<sup>13</sup>. A riprova della mancanza di giurisdizione è la previsione che per qualunque difficoltà che nell'espletamento del suo ruolo avesse incontrato, egli avrebbe sempre dovuto ricorrere alla San-

12 S. CONGREGAZIONE CONCISTORIALE, *Notificatio* del 31 gennaio 1915, pp. 95-96.

13 Alla preminenza decisionale del *presule* nell'allocazione dei sacerdoti missionari posta in luce dall'utilizzo del verbo *communicare*, non deve essere attribuito un peso maggiore di quello funzionale a rendere effettivo il ruolo di coordinatore assegnatogli dal mandato pontificio. In breve, il *Presule* può decidere chi e dove mandare, ma nulla più di questo, tanto è vero che una volta giunto sul posto il sacerdote missionario mantiene gli "ordinari" rapporti di dipendenza con l'ordinario del luogo e l'ordinario proprio previsti dal diritto comune senza alcun rapporto di soggezione aggiuntiva rispetto al *presule*.

ta Sede (*cum S. C. Consistoriali autem rem communicare statim debebit quoties casus aliquam difficultatem praeseferat*).

L'ipotesi di richiamare in vita un ufficio *sine iurisdictione* come questo, la cui denominazione non dovrebbe essere né *Delegato* essendo appunto privo di qualsivoglia potestà, né *Visitatore* essendo un ufficio stabile di mero coordinamento, potrebbe permettere di organizzare una più efficiente distribuzione del clero orientale nella diaspora senza sollevare questioni giurisdizionali. È però intuitivo che questa soluzione per aver qualche speranza di funzionare proficuamente avrebbe bisogno, quale presupposto indispensabile, di un rigido sistema normativo e politico in grado di paralizzare iniziative *motu proprio* (tanto del singolo chierico quanto delle autorità ecclesiastiche coinvolte) di mobilità clericale orientale in diaspora. Un nome possibile potrebbe essere quello di *Inviato*, *Inviato speciale*, *Coordinatore* et similia<sup>14</sup>.

#### 4. segue... Un *Inviato* con giurisdizione personale

Un secondo caso utile ai fini della presente trattazione è quello riguardante la nomina di un *Prelato ad instar ordinarii proprii* per i sacerdoti italiani profughi dalle zone di guerra e dispersi sul territorio nazionale<sup>15</sup>. La premessa da cui muovere nel delineare questa figura è che trattasi di un istituto giuridico primariamente pensato per la disciplina e governo del clero più che per l'assistenza pastorale dei profughi italiani, e questa è la ragione per cui il provvedimento si mostra carente nel dare riferimenti certi circa l'esercizio della giurisdizione ecclesiastica sui profughi laici. Per utilità espositiva si ritiene opportuno riportare anche in questo caso il testo del documento

14 In Italia recentemente si è avuto un tentativo, forse simile, su questa scia, cfr. A. TANASIYCHUK, *Pastorale greco-cattolica ucraina in Italia*, in "Cristiani orientali e pastori latini" a cura di P. Gefaell, Giuffrè, pp. 465-477.

15 Cfr. S. CONGREGAZIONE CONCISTORIALE, *Decreto* del 3 settembre 1918, in AAS, 10 (1918), pp. 415-416.

DECRETO

D'UN ORDINARIO COMUNE PEI PROFUGHI IN ITALIA

Considerando che i sacerdoti e seminaristi profughi, o per qualsiasi causa internati, e dispersi nelle varie diocesi d'Italia, non possono comunicare coi rispettivi loro Ordinari, o possono solo farlo con difficoltà; considerando che i Vescovi del luogo di dimora non hanno su di essi tutta la necessaria autorità, la quale in ogni caso può essere elusa mutando dimora; tenuto calcolo del voto di parecchi Ordinari, in conformità al parere espresso dagli Emi Padri della S. Congregazione Concistoriale, Sua Santità ha stabilito di nominare un Prelato, il quale tenga luogo dell'Ordinario proprio ed immediato per tutti i detti sacerdoti e seminaristi in qualsiasi luogo e diocesi essi dimorino; e ciò fino a che perdurino le attuali condizioni di cose, comprendendo in questa disposizione, per uniformità di disciplina, anche i sacerdoti profughi della diocesi di Udine. Con ciò tuttavia non si intendono rotti o diminuiti i doverosi rapporti di sudditanza che legano i sacerdoti e i seminaristi ai rispettivi loro Ordinari di origine, coi quali il Prelato dalla S. Sede Delegato si terrà, per quanto è possibile, in relazione, facendone rispettare le giuste prescrizioni e l'autorità: e nemmeno si intendono diminuiti i diritti che i sacri canoni concedono all'Ordinario locale sui chierici non propri dimoranti nella sua diocesi; ma si intende dare a tutti i detti sacerdoti e seminaristi un Superiore unico, immediato, di facile accesso ed alla cui giurisdizione niuno possa sottrarsi, ed a cui debbono ubbidire.

Con questo mezzo intende inoltre la S. Sede di meglio provvedere all'assistenza religiosa dei laici profughi e segnatamente di quelli che si trovano raggruppati in piccoli centri e che richieggono una più speciale assistenza, dando a tal fine al detto Prelato l'autorità per destinare i sacerdoti profughi, sentiti possibilmente gli Ordinari propri, ed in ogni caso i Vescovi di dimora, all'assistenza dei detti gruppi e provvedere ai loro bisogni spirituali. Finalmente Sua Santità ha eletto a disimpegnare detto officio Monsignor Carlo Pietropaoli, arcivescovo titolare di Calci-de, dandogli all'uopo tutte le necessarie facoltà.

Evidenti sono le diversità rispetto al primo caso prospettato. Qui si istituisce un vero e proprio ufficio con potestà di giurisdizione personale al fine di esercitare un effettivo controllo su di un clero (ma anche sui seminaristi) disperso e, soprattutto, lontano dalla vigilanza degli ordinari propri.

Di seguito si riportano le note caratterizzanti di questo istituto che inducono a classificare (secondo le odierne categorie) la giurisdizione concessa come di natura cumulativa di pastorale ordinaria; e questo nonostante che, come accennato all'inizio, il decreto nulla dica sul come rapportare la giurisdizione conferita *per i bisogni spirituali* dei profughi con la *giurisdizione parrocchiale* dei parroci del luogo, il che sarebbe stato risolutivo della questione. In ogni modo ecco gli elementi di maggior interesse.

1. Il *Prelato* tiene luogo, ossia fa le funzioni in tutto e per tutto dell'ordinario proprio;
2. Restano impregiudicati i diritti giurisdizionali degli ordinari propri come di quelli del luogo, con la riserva che quanto ai diritti dei primi, ovviamente, si dovrà tener conto delle reali possibilità di comunicazione;
3. Il *Prelato* è un arcivescovo titolare;
4. Il *Prelato* è munito di *tutte le necessarie facoltà*;
5. Il *Prelato* può destinare sacerdoti profughi per la cura pastorale dei *fedeli profughi*, sentiti gli Ordinari propri e del luogo (i primi ove possibile, i secondi in ogni caso).

Quanto alla qualificazione del tipo di giurisdizione, ossia se ordinaria (e nel caso se propria o vicaria) oppure delegata, la cosa si complica ulteriormente, poiché le risultanze testuali sono contraddittorie; infatti, mentre nell'incipit del decreto si parla di *Ordinario per i profughi italiani* nel testo mai si associa al *Prelato* il titolo di ordinario ed anzi lo si definisce *Prelato dalla Santa Sede Delegato*. Ancor più difficile è verificare se questo istituto giuridico possa in qualche misura essere fatto ricadere sotto l'attuale categoria di "circostrizione ecclesiastica" e a ciò che ne consegue in tema di *potestas iurisdictionis*.

Tuttavia, nonostante l'oggettiva difficoltà e l'opinabilità dell'interpretazione, una qualificazione pare assolutamente necessaria al fine di poter valutare se questo precedente storico possa essere di qualche utilità nella contingenza pastorale delineata in premessa, ossia quando per particolari e contingenti situazioni i cann. 192 §1 e 193, 678§2 CCEO e 383 §2 CIC, risultino inapplicabili o inefficaci e manchino i presupposti per erigere una circoscrizione ecclesiastica orientale o un ordinariato rituale.

Ciò detto, occorre anzitutto richiamare alla mente l'orientamento dottrinale dell'ecclesiologia e della canonistica riguardo alla *sacra potestas* spettante in genere ai vescovi eparchiali e quella speciale e specifica spettante al Vescovo di Roma come capo della Chiesa Universale<sup>16</sup>. Ora, ad avviso dello scrivente, la diversa *ratio essendi* alla base dell'una e dell'altra determina una profonda diversità di contenuto e di finalità.

La *sacra potestas* del vescovo eparchiale è voluta e data direttamente da Cristo per pascere una Chiesa particolare. Di seguito ci riferiremo ad essa chiamandola *potestà diocesana* (in luogo di *episcopale*) in quanto la *sacra potestas* spettante al vescovo diocesano sarà considerata limitatamente alla sola dimensione strettamente *governativa* della singola Chiesa particolare, evitando di dover toccare i ben più ampi profili e contenuti della *potestà episcopale* ben evidenziati nel magistero e nell'ecclesiologia postconciliare.

La *sacra potestas* connessa all'ufficio petrino è disposta da Cristo per garantire l'unità e il bene della Chiesa Universale. Ora, stante che il bene della Chiesa Universale, per le note ragioni di *communio*, richiede il bene di tutte e singole le Chiese particolari, il Romano Pontefice ha il dovere/diritto di intervenire con potestà su ciascuna Chiesa particolare laddove situazioni contingenti lo giustifichino in vista tanto del

16 Per approfondimenti sul tema cfr. F. MARTI, *Ἐπισκοπή*, una proposta di interpretazione alla luce dei principali documenti del magistero universale della Chiesa cattolica, in "Diritto e Religioni", vol. 12 (2017), pp. 176-222.

bene della stessa Chiesa particolare quanto della Chiesa Universale. La chiameremo *potestà primaziale*, così da escludere quella potestà che compete al Romano Pontefice sulla Chiesa particolare di Roma.

Ora, attesa la particolare conformazione della Chiesa universale come *comunione* di Chiese particolari rette per diritto divino ciascuna da un proprio vescovo, la *potestà primaziale* rispetto alle Chiese particolari si atteggia propriamente come *potestà concorrente* alla *potestà diocesana*. Bisogna, però, fare molta attenzione ad intendere nel significato giusto il termine *concorrente*: questo non è, infatti, da intendersi in senso antagonistico ma piuttosto collaborativo/cooperativo verso un medesimo fine, ossia il bene della singola Chiesa particolare, e di riflesso dell'intera Chiesa universale. Peraltro, bisogna tenere in conto che le due potestà operano su di un piano diverso: la *potestà diocesana* è infatti *governativa*, ossia agisce e opera nella vita quotidiana della Chiesa particolare per condurre la *portio Populi Dei* verso il suo fine proprio ossia la salvezza eterna; la *potestà primaziale* si configura, invece, come supporto e aiuto rispetto alla prima e solo raramente assume un contenuto di correzione e di riforma (attraverso il *visitatore apostolico* o il ricorso alla Sede Apostolica). Ciò detto, la *potestà primaziale* può nondimeno divenire governativa in due casi: 1) *temporaneamente* (e si sottolinea temporaneamente) quando ricorrono circostanze particolarmente gravi di inefficienza/inefficacia nell'esercizio della *potestà diocesana* a motivo delle quali la *potestà primaziale* va a sostituirsi alla *potestà diocesana* (il caso dell'amministratore apostolico); 2) *stabilmente* qualora, come nel caso delle Chiese particolari *in fieri*, sia ancora prematuro configurare una *potestà diocesana*. Nel particolare caso in cui la *potestà primaziale* assume contenuto governativo *stabile*, essa si manifesta ordinariamente attraverso la forma di una giurisdizione ordinaria vicaria, che si estrinseca attraverso l'erezione di circoscrizioni ecclesiastiche con personalità giuridica (ad esempio le Prefetture o i Vicariati Apostolici di diritto latino).

Può porsi allora la domanda: potrebbe la *potestà primaziale* assumere connotati *governativi stabili* anche in altre situazioni rispetto a

quelle qualificabili come Chiese particolari *in fieri*? Evidente qui il rimando all'oggetto del presente scritto, ovvero alla situazione dei fedeli cattolici orientali in diaspora i quali per ragioni contingenti non riescono a ricevere una cura pastorale adeguata da parte delle *potestà diocesane* (latine o di altra Chiesa cattolica orientale) delle quali sono sudditi. A mio avviso, il caso dell'ordinario dei profughi italiani dimostra come ciò sia avvenuto in passato e quindi sia ripetibile<sup>17</sup>. Nello specifico, e qui do la mia lettura di questo singolare istituto dei primi anni del secolo scorso, la Sede Apostolica ha esercitato rispetto ai profughi italiani la propria *potestà primaziale* in modalità governativa stabile e cumulativa (non concorrente, intesa nell'accezione sopra data) rispetto agli ordinari propri dei fedeli e agli ordinari del luogo. Può forse destare qualche perplessità l'idea che il Romano Pontefice abbia condiviso una giurisdizione cumulativa con dei "semplici vescovi", ma questo diviene comprensibile e condivisibile se si richiama alla mente la natura e la funzione della *potestà primaziale*, che *natura sua* non è *governativa* ma concorrente, e che in genere diviene *governativa* solo nelle particolari circostanze di inefficacia o deficienza della *potestà diocesana* sopra esposte (ossia *amministratore apostolico* laddove la *potestà diocesana* non funzioni al meglio, *vicariati o prefetture* nel caso di Chiese particolari *in fieri*). Nondimeno nel caso dei profughi italiani ci si è trovati di fronte ad una situazione tanto peculiare che la *salus animarum* ha reso necessario un intervento inusuale (e forse inedito) e, inoltre, limitato *ratione personarum*.

17 La nomina di Visitatori Apostolici dopo il secondo conflitto mondiale per la cura dei profughi provenienti dal Blocco Sovietico e stanziatisi in Germania Ovest, tema su cui ha scritto in maniera abbastanza ampia H. SCHMITZ, *Apostolische und Kanonische Visitatoren in Deutschland. Sonderformen der Heimatvertriebenenseelsorge in kirchenrechtlicher Sicht*, in *Communio in Ecclesiae Mysterio, Festschrift für Winfried Aymans zum 65. Geburtstag*, a cura di P. Forster und M. Weber, EOS Verlag Erzabtei St. Ottilien, 2001, pp. 537-572, credo che rappresenti un buon esempio dell'elasticità con cui il *nomen iuris* di Visitatore Apostolico è stato adoperato.

Questo modello, pur se nato sotto una ecclesiologia antecedente al Vaticano II, si mostra massimamente conforme all'odierna ecclesiologia sull'episcopato, appunto perché ha ritenuto possibile una giurisdizione cumulativa tra quella *primaziale* e quella *diocesana*. La possibilità di avere un presule che eserciti per delega o vicaria *potestà primaziale in accezione governativa* potrebbe essere di grande utilità per la cura pastorale dei fedeli orientali (chierici e laici) in diaspora e sprovvisti di gerarchia propria. Resta da vedere la modalità di conferimento della potestà ossia se in forma vicaria o in forma delegata. Ritornando all'esempio dei profughi italiani, richiamato l'insegnamento di Michiels<sup>18</sup> e avendo a mente il can. 197 CIC 1917 (e pure CCEO can. 981 e CIC83 can. 131), il presule per i profughi italiani si deve ritenere che fosse detentore di potestà vicaria in quanto la potestà veniva conferita in astratto ad un ufficio precostituito.

5. L'organizzazione della pastorale per i profughi italiani nel primo conflitto mondiale, modello replicabile nel presente della diaspora orientale?

Se nel vigente ordinamento canonico si vuole riproporre la figura del *Presule per i profughi italiani* per l'attuale situazione della diaspora orientale, occorre che la *potestà primaziale in accezione governativa*, diversamente che dal passato, venga attribuita in forma delegata. Qualora infatti gli venisse conferita in forma vicaria nel contesto normativo nato dall'ecclesiologia del Vaticano II, si dovrebbe con tutta probabilità ritenere quale *necessitata* conseguenza la creazione *ipso iure* di una circoscrizione ecclesiastica con personalità giuridica, ponendosi con ciò in contraddizione con le esigenze poste in premessa del presente scritto. Per evitare ogni possibile ambiguità che possa portare

18 Cfr. G. MICHIELS, *De potestate ordinaria et delegata*, Desclée, Roma – Parigi, 1964, p. 141.



la dottrina e la gerarchia locale a leggere l'eventuale nomina di un *Presule per gli orientali in diaspora* quale erezione di una circoscrizione ecclesiastica bisognerebbe aver la massima cura a che nel decreto di nomina trasparisse: 1) che la giurisdizione è conferita *directe et immediate personae individuae*; 2) che non si è dato vita ad un *munus stabiliter constitutum*, evidenziando in definitiva che non si è inteso attribuire una soggettività giuridica astratta al *munus* affidato al *Presule*<sup>19</sup>.

Riguardo al quotidiano esercizio della *potestà primaziale in accezione governativa* data al *Presule*, ad esempio la possibilità di sub-delegare a chierici potestà così da metterli in grado di espletare le funzioni parrocchiali, non vedo grosse difficoltà specie in relazione, ad esempio, alla gestione burocratica della registrazione dell'attività amministrativo-pastorale da essi compiuta. Quanto poi alla questione dell'incardinazione non si porrebbero problemi conservando i chierici la propria, e mantenendo tutti i rapporti giurisdizionali con la gerarchia propria come con quella del luogo. Rimarrebbe aperta la questione del giusto sostentamento per l'attività pastorale da essi svolta per conto del *Presule*, ma anche questo aspetto non credo ponga difficoltà rilevanti.

Quanto infine al *nomen iuris* del suddetto *Presule* per quanto commentato sopra, la denominazione da utilizzare sarebbe quella di *Delegato della Sede Apostolica/Pontificio* (sconsiglierei Santa Sede in quanto è termine da riservare nell'ambito internazionale) *per i fedeli.... residenti in....*; assolutamente da evitare sarebbero espressioni come quella di *Delegato della Congregazione* in quanto sia il Codice orientale che latino come pure la *Pastor bonus*, evidenziano con molta chiarezza l'unitarietà del complesso di persone e istituzioni che prestano servizio al Romano Pontefice: in definitiva quando un Dicastero interviene in una Chiesa particolare impegna sempre il nome della Sede Apostolica<sup>20</sup>.

19 Cfr. J. I. ARRIETA, *Diritto dell'organizzazione ecclesiastica*, cit., pp. 143-144.

20 A questo si aggiunga il rischio di infondate elucubrazioni dottrinali sulla competenza laddove si utilizzasse l'espressione *Delegato della Congregazione per le Chiese Orientali*.

Ciò detto, credo che con gli adattamenti sopra indicati la figura del Presule per i profughi italiani in diaspora possa rappresentare in ottica temporanea ed emergenziale, una misura elastica ed efficace per provvedere alla cura pastorale degli orientali in diaspora. Non di minor utilità credo sia l'istituzione di un *Coordinatore* della presenza di clero orientale in Occidente soprattutto in quelle situazioni ove vi sia un certo numero di sacerdoti ma di rito diverso che non permette facilmente di ricondurli sotto una medesima giurisdizione.

## **abstract**

Even today the pastoral care of oriental faithful in so called *Diaspora* today is one of the most delicate issue that concerned the Congregation for the Oriental Churches. The pursue of this paper is analyzing the suitability of *Canonical Visita* as true alternative in those cases where it is not possible to erect an ecclesiastical circumscription. Thinking back to the past experience alternative solutions to the erection of ecclesiastical circumscription are proposed.